
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, FINALITÀ E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento della Consulta provinciale di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio camerale e può essere modificato anche su proposta della Consulta stessa.

Articolo 2

Finalità e compiti della Consulta

1. La Consulta svolge funzioni di tipo consultivo, su iniziativa del Consiglio e della Giunta camerale, formulando giudizi e/o valutazioni volti a promuovere una più stretta connessione tra impresa e mondo dei professionisti con riferimento alle funzioni e attribuzioni della Camera di commercio. Esercita altresì funzioni di tipo consultivo in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
2. La Consulta inoltre esprime il rappresentante dei professionisti in seno al Consiglio della Camera di commercio.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni la Consulta è priva di autonomi poteri di spesa.

Articolo 3

Composizione della Consulta

1. Fanno parte della Consulta di diritto i Presidenti pro tempore degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio e strutturati a livello della medesima circoscrizione territoriale.
2. Fanno altresì parte della Consulta un numero massimo di 5 (cinque) rappresentanti delle altre associazioni delle categorie di professioni, a carattere intellettuale, che abbiano presentato regolare richiesta di partecipazione sulla base di apposito avviso emanato dalla Giunta camerale e pubblicato sull'Albo on line del sito istituzionale.
3. Tali associazioni devono avere almeno 200 (duecento) iscritti con riferimento alla circoscrizione territoriale della Camera di commercio ed ivi operare da almeno tre anni dalla data di pubblicazione dell'avviso, in ambiti connessi o riconducibili alle funzioni istituzionali esercitate dall'Ente camerale.
4. La selezione delle associazioni più rappresentative al fine della designazione dei rappresentanti è effettuata tenendo conto della consistenza numerica degli iscritti e, a parità, dell'anzianità di operatività nel territorio di riferimento.
5. Ogni categoria di professione può esprimere un solo rappresentante. Ove più associazioni della stessa categoria intendano proporre la propria candidatura, è scelto il rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa con i criteri di cui al precedente comma 4.
6. Le associazioni di cui al comma 2 devono presentare domanda di ammissione alla Consulta entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Le associazioni individuate dalla Giunta camerale devono designare il proprio rappresentante entro 15 giorni dalla relativa richiesta, a pena di decadenza. La Giunta camerale provvede alla nomina entro i successivi 15 giorni.
7. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di commercio.
8. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

Articolo 4

Il Presidente della Consulta Provinciale

1. La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di commercio, che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta.
2. Per la validità della riunione è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Il Presidente della Consulta è nominato con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti.
4. La prima seduta e le altre che dovessero precedere quelle di nomina sono presiedute dal Presidente della Camera di commercio.
5. Il Presidente della Consulta, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitigli dalle norme vigenti:
 - a) predispone l'ordine del giorno dei lavori della Consulta;
 - b) convoca la Consulta;
 - c) dirige i lavori della Consulta;
 - d) garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta;
 - e) ha facoltà di sospendere i lavori della Consulta e di sciogliere la riunione quando si verificano turbamenti che ne rendano impossibile la prosecuzione.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano di età tra i presenti.

Articolo 5

Designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di commercio

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di commercio, di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli ordini professionali.
2. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto.
3. La designazione avviene con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto presenti alla seduta.
4. Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'art. 9, comma 1, lett. e) del D.M. 4/08/2011, n. 156, al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta.
5. In assenza di designazione, si applica l'art. 12, comma 6, secondo periodo della legge 580/93.

Articolo 6

Convocazione delle sedute

1. La Consulta è convocata dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta del Presidente della Camera di commercio o di almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa, con l'indicazione degli argomenti da porre in discussione.
2. L'avviso di convocazione delle riunioni programmate deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della seduta e deve essere inviato all'indirizzo indicato dai componenti la Consulta, con l'ordine del giorno, via e-mail, almeno dieci giorni prima della seduta. In caso di urgenza, la Consulta può essere convocata entro quarantotto ore prima della seduta.
3. Gli atti e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della seduta della Consulta sono messi a disposizione dei componenti la Consulta almeno tre giorni prima della seduta, salvo il caso di urgenza.
4. Nell'eventualità che una riunione della Consulta non possa essere presieduta dal Presidente per temporanea assenza o impedimento, la presidenza della riunione è assunta dal componente più anziano di età tra i presenti.

Articolo 7

Segreteria delle sedute

1. Le funzioni di segretario sono assunte dal Segretario Generale della Camera di commercio o da un suo delegato.

Articolo 8

Luogo delle sedute

1. La Consulta provinciale si riunisce di norma presso la sede camerale e, comunque, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 9

Deposito degli atti È Rilascio delle copie

1. Gli originale degli atti e la documentazione riguardante gli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono depositati, durante le sedute, nella sala ove si tiene la riunione, a disposizione dei componenti.
2. I componenti la Consulta hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti adottati e di quelli richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto camerale e dai regolamenti.

Articolo 10

Sospensione delle sedute

1. Su richiesta di uno o più componenti presenti all'adunanza, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un tempo determinato, comunque per un tempo non superiore a due ore.

Articolo 11

Quorum costitutivo e deliberativo

1. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.
2. In caso di assenza o impedimento di un componente della Consulta alla partecipazione alla riunione, tranne il caso del comma successivo, potrà svolgere le sue funzioni il Vice Presidente dell'Ordine e/o altro soggetto individuato dai singoli Statuti degli Ordini professionali quale sostituto. Nel caso di categorie professionali non ordinistiche, se le stesse non siano rappresentate in Consulta dal Presidente, l'eventuale sostituzione per la partecipazione alla singola riunione sarà consentita esclusivamente su delega del Presidente della categoria stessa.
3. Non è consentita sostituzione o delega nel caso di nomina del Presidente della Consulta di cui al precedente articolo 2 e nel caso di nomina del rappresentante della Consulta in seno al consiglio camerale di cui al precedente articolo 5 . comma 1 -;
4. La Consulta esprime i pareri richiesti dagli organi camerale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
5. Le votazioni sono a scrutinio palese, per alzata di mano, e a parità di voti prevale il voto del Presidente della Consulta.
6. Il parere è reso nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 12

Partecipazione ai lavori della Consulta

1. Le riunioni della Consulta non sono pubbliche.
2. Partecipano alle sedute oltre al Presidente e ai componenti della Consulta, il Presidente della Camera di commercio o suo delegato ed il Segretario Generale, il personale la cui presenza è ritenuta necessaria dal Presidente per lo svolgimento della seduta medesima e le persone

espressamente invitate o convocate in qualità di esperti. Tali persone possono prendere parte alle discussioni in aula ma non alle votazioni.

Articolo 13

Processo verbale delle sedute

1. Il processo verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta. Esso costituisce il resoconto dell'andamento della seduta della Consulta e riporta l'oggetto delle discussioni, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le deliberazioni assunte, con indicazione del voto espresso.
2. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante ed è sottoposto nella seduta successiva alla Consulta per l'approvazione.

Articolo 14

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo on line del sito istituzionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.